



COMUNE DI MORDANO

Provincia di Bologna

Cap. 40027, Via Bacchilega n. 6

Tel. 0542/56911 - Fax 56900

E-Mail: urp@mordano.provincia.bologna.it

Sito Internet: www.comunemordano.it

DELIBERAZIONE N. 38 DEL 01/08/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza in prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E
DETRAZIONI 2013.

L'anno **2013** addì **uno** del mese di **Agosto** alle ore **20:30** nella sala adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

GOLINI STEFANO	Presente	RAVAGLIA PAOLA	Presente
PIRAZZOLI STEFANIA	Presente	TASSINARI NICOLA	Presente
DI ROCCO CHIARA	Assente	GRANDI SIMONE	Presente
BENDINI FRANCESCO	Assente	BIANCONI ANGELA	Assente
CORALLI MARCO	Presente	CREMONINI MONICA	Presente
LANZONI FOSCA	Presente	TEDALDI ANTONIO	Presente
PESCI ILENIA	Assente	FRONTALI GUERRINO	Presente
ZARDI GABRIELE	Presente		
ANDALO' GIOVANNI	Presente		
CAVINA MARCO	Presente		

Totale presenti **13**

Totale assenti **4**

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale CATENACCI GIOVANNI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GOLINI STEFANO nella qualità di Sindaco ha assunto la presidenza in apertura di seduta e passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al nr. 3 dell'OdG.

Sono stati individuati scrutatori i consiglieri: ZARDI GABRIELE, TEDALDI ANTONIO, TASSINARI NICOLA.

... omissis ...

IL CONSIGLIO COMUNALE

- visto l'art. 13, comma 1 del D.L.6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 201 che anticipa l'imposta municipale propria in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012;
- visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- tenuto conto che l'Amministrazione intende avvalersi anche per l'anno 2013 della facoltà prevista in ordine alla definizione e diversificazione dell'aliquota, nell'ambito dei limiti previsti dall'art. 13 del D.L.6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 2011 e che la deliberazione in materia è di competenza del Consiglio comunale;
- visto il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;
- visto l'art. 1, comma 381 della legge 24.12.2012, n. 228 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2013;
- considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 380 lett. a) della legge 24.12.2012, n. 228 è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 decreto legge n. 201/2011;
- considerato altresì che, sensi del medesimo comma 380 lett. f) della l.228/2012, è tuttavia riservato allo Stato il gettito di Imposta Municipale propria di cui all'art. 13 del decreto legge n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13;
- richiamato comunque il comma 380, lett. b) dell'art.1 della legge di stabilità 2013, n. 228/2012, con il quale è istituito il Fondo di solidarietà comunale, alimentato con una quota di Imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato art. 13 del d.l. 201/2011, quota che verrà definita con Decreto Presidente Consiglio dei Ministri da emanarsi entro il mese di aprile p.v. e, comunque, eventuale differenza positiva fra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale, resta in ogni caso da versare al bilancio dello Stato;
- richiamate le deliberazioni C.C. n. 11 del 23.2.2012, esecutiva, ad oggetto "Determinazione Aliquote Imposta Municipale proprie e detrazioni", esecutiva;
- visto l'art. 1 comma 380 lett. g) della l.228/2012 che dà facoltà ai comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard del 7,6 per mille, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del DL 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- preso atto del gettito effettivo incassato nell'anno 2012 da parte dell'ente in relazione all'Imposta Municipale Propria e considerato che per fare fronte al fabbisogno finanziario per garantire il pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno 2013, così come indicato dal Responsabile del settore Economico-Finanziario, si rende necessario adottare il presente provvedimento con il quale si conferma per l'anno 2013 la misura delle aliquote della Imposta Municipale da applicarsi nell'anno 2013 come segue:
- aliquota ordinaria ai fini IMU nella misura del **9,6** per mille, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota; compreso gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, fatto salvo i fabbricati di categoria D che ricadano nelle condizioni successivamente indicate finalizzate all'incentivazione dell'occupazione;
- aliquota massima IMU del **10,6** per mille, al fine di disincentivarne rispettivamente il mancato utilizzo ai fini edificatori o il mancato inserimento nel mercato degli affitti, per le aree fabbricabili e gli immobili di categoria A (escluso A10) e relative pertinenze, sfitti o a disposizione;

- aliquota IMU del **4,6** per mille per l'unità immobiliare classificata o classificabile nella categoria catastale A (diversa da A10) e per la relativa pertinenza, direttamente adibite dal proprietario ad abitazione principale, risultante da dimora abituale e residenza anagrafica, con applicazione della detrazione, fino alla concorrenza dell'importo dovuto, di euro 200 oltre alla maggiorazione di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella stessa unità immobiliare. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

- aliquota IMU pari al **7,6** per mille per i terreni agricoli, valutata la attuale condizione di particolare crisi del settore agricolo, nonché l'incidenza particolarmente gravosa che l'applicazione della nuova imposta ha sulle imprese agricole rispetto alla previgente disciplina ICI;

- aliquota IMU del **7,6** per mille, al fine di contribuire ad incentivare l'occupazione, per i fabbricati di categoria D di proprietà di aziende di nuovo insediamento nel territorio comunale e con un numero di dipendenti attivi nel territorio comunale pari o superiore a 3, per i primi tre anni. Tale aliquota si prevede per lo stesso periodo di tre anni anche per i fabbricati di categoria D appartenenti ad aziende che rilevino attività presenti sul territorio comunale cessate in seguito a procedure di cassa integrazione e mobilità, che incrementino sul territorio comunale un numero di dipendenti pari o superiore a 3;

- aliquota IMU del **7,6** per mille, per contenere la differenza di trattamento rispetto all'abitazione principale per immobili equiparati alla stessa con la previgente disciplina ICI, per l'abitazione e relativa pertinenza concesse dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 3° grado che la occupino quale loro abitazione principale risultante da residenza anagrafica;

- aliquota agevolata IMU al **7,6** per mille ai proprietari che concedono in affitto a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili ad uso abitativo e relative pertinenze alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della Legge 9.12.1998, n. 431 (c.d. locazioni a canone concordato), previa comunicazione corredata da copia del contratto di affitto entro il termine di pagamento della prima rata, in quanto trattasi di mantenere un mercato delle locazioni calmierate con riferimento ai canoni concordati, possibilità, peraltro, prevista al comma 9 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011. La disciplina relativa alla applicazione della aliquota agevolata in argomento al presente punto è contenuta all'art. 4, comma 2 del vigente Regolamento Imposta Municipale propria;

- aliquota agevolata IMU al **5,3** per mille, **ai fini di incentivare l'utilizzo ai fini edificatori, ai proprietari di aree fabbricabili che abbiano ottenuto apposito Permesso di Costruire ovvero titolo edificatorio per la realizzazione di una nuova edificazione coerente con la destinazione urbanistica dell'area in argomento, per un periodo pari ad anni tre dalla data della titolarità ad edificare e versato il relativo contributo di costruzione.** L'aliquota agevolata potrà essere applicata dai proprietari che, entro il termine per il pagamento della prima rata - ovvero della seconda se i requisiti per usufruire dell'aliquota del 5,3 per mille vengono acquisiti successivamente al termine per il pagamento della prima rata - presentino all'Ufficio Tributi Associato apposita comunicazione, inerente l'utilizzo dell'aliquota agevolata, con l'indicazione degli estremi del titolo edilizio, del versamento del contributo di costruzione e la scadenza del triennio per il quale beneficiano dell'agevolazione. Effettuare la comunicazione è condizione indispensabile per poter usufruire dell'aliquota del 5,3 per mille. Nel caso la comunicazione venga presentata prima della scadenza della seconda rata ma dopo il termine di pagamento della prima, quest'ultima disposizione si interpreta nel senso che il contribuente ha il diritto di applicarsi l'aliquota del 5,3 per mille solo per il secondo semestre. E' fatto obbligo agli interessati di comunicare eventuali variazioni;

- aliquota IMU del **2** per mille per i fabbricati ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

- *preso atto inoltre dell'art. 1 del DL 54 del 21 maggio 2013, in corso di conversione, con il quale si prevede, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,*

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' sospeso per le seguenti categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) terreni agricoli (esenti per i comuni montani) e fabbricati rurali (strumentali esenti per i comuni montani), di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

autorizzando contestualmente fino al 30 settembre 2013, l'incremento al ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell'importo risultante per ciascun comune, dall'allegato A al medesimo D.L. 54/2013;

- ritenuto opportuno definire comunque le aliquote Imu anno di Imposta 2013 per tutte le tipologie di immobile confermando quelle definite per l'anno 2012, nelle more della complessiva riforma della disciplina annunciata;

- visto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui trattasi del Responsabile di Procedimento Dott.ssa Elena Battistoni, sono stati espressi i pareri di cui al prospetto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione, palesemente espressa:

Favorevoli: 9

Contrari: 4 (Cremonini, Grandi, Tedaldi, Frontali)

DELIBERA

1) di determinare, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, considerato altresì il fabbisogno finanziario per garantire il pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno 2013, le aliquote dell'Imposta municipale propria, negli importi per millari così espressi:

a) aliquota ordinaria del 9,6 per mille da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota compreso gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, fatto salvo i fabbricati di categoria D che ricadano nelle condizioni successivamente indicate finalizzate all'incentivazione dell'occupazione;

b) aliquota del 4,6 per mille per l'unità immobiliare classificata o classificabile nella categoria catastale A (diversa da A10) e per la relativa pertinenza, direttamente adibite dal proprietario ad abitazione principale, risultante da dimora abituale e residenza anagrafica;

c) detrazione di euro 200 dall'imposta dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per la relativa pertinenza, oltre alla maggiorazione di legge di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, così come previste all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214;

d) l'aliquota IMU del 10,6 per mille, per le aree edificabili (fatto salvo per le aree edificabili che ricadano nelle condizioni successivamente indicate e finalizzate all'incentivazione dell'utilizzo ai fini edificatori delle stesse) e gli immobili di categoria A (escluso A10) e relative pertinenze, sfitti o a disposizione;

e) aliquota agevolata

del 7,6 per mille nei seguenti casi

- per i terreni agricoli;
- per i fabbricati di categoria D di proprietà di aziende di nuovo insediamento nel territorio comunale e con un numero di dipendenti attivi nel territorio comunale pari o superiore a 3, per i primi tre anni. Tale aliquota si prevede per lo stesso periodo di tre anni anche per i fabbricati di categoria D appartenenti ad aziende che rilevino attività presenti sul territorio comunale cessate in seguito a procedure di cassa integrazione e mobilità, che impieghino sul territorio comunale un numero di dipendenti pari o superiore a 3;
- per l'abitazione e relativa pertinenza concesse dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 3° grado, che la occupino quale loro abitazione principale risultante da residenza anagrafica;
- per i proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale e relativa pertinenza, risultante da residenza anagrafica, immobili alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del c. 3 dello stesso art. 2 della L. 431/1998, previamente trasmessi al Comune. L'aliquota agevolata troverà applicazione secondo la disciplina contenuta all'art. 4, comma 2 del Vigente Regolamento comunale dell'imposta Municipale propria che prevede, nello specifico, che i contribuenti presentino, entro il termine per il pagamento della prima rata (ovvero della seconda se i requisiti per usufruirne vengono acquisiti successivamente al termine per il pagamento della prima rata), al Servizio Tributi Associato del Comune di Mordano apposita comunicazione, inerente l'utilizzo dell'aliquota agevolata, corredata da copia integrale del contratto d'affitto, da cui si possa desumere l'aderenza ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2, L. 9 dicembre 1998, n. 431. La predetta aliquota verrà applicata in ragione del periodo in cui gli immobili sono locati, nel rispetto delle previsioni di cui alla citata legge. E' condizione indispensabile per poter usufruire dell'aliquota agevolata sia l'effettuazione della comunicazione che il requisito della residenza da parte del locatario. Nel caso la comunicazione venga presentata prima della scadenza della seconda rata ma dopo il termine di pagamento della prima, quest'ultima disposizione si interpreta nel senso che il contribuente ha il diritto di applicarsi l'aliquota dello 7,6 per mille solo per il secondo semestre. E' fatto obbligo agli interessati di comunicare eventuali variazioni.

del 5,3 per mille nei seguenti casi

ai fini di incentivare l'utilizzo ai fini edificatori, ai proprietari di aree fabbricabili che abbiano ottenuto apposito Permesso di Costruire ovvero titolo edificatorio per la realizzazione di una nuova edificazione coerente con la destinazione urbanistica dell'area in argomento, per un periodo pari ad anni tre dalla data della titolarità ad edificare e versato il relativo contributo di costruzione. L'aliquota agevolata potrà essere applicata dai proprietari che, entro il termine per il pagamento della prima rata - ovvero della seconda se i requisiti per usufruire dell'aliquota del 5,3 per mille vengono acquisiti successivamente al termine per il pagamento della prima rata - presentino all'Ufficio Tributi Associato apposita comunicazione, inerente l'utilizzo dell'aliquota agevolata, con l'indicazione degli estremi del titolo edilizio, del versamento del contributo di costruzione e la scadenza del triennio per il quale beneficiano dell'agevolazione. Effettuare la comunicazione è condizione indispensabile per poter usufruire dell'aliquota del 5,3 per mille. Nel caso la comunicazione venga presentata prima della scadenza della seconda rata ma dopo il termine di pagamento della prima, quest'ultima disposizione si interpreta nel senso che il contribuente ha il diritto di applicarsi l'aliquota del 5,3 per mille solo per il secondo semestre. E' fatto obbligo agli interessati di comunicare eventuali variazioni;

f) aliquota ordinaria del 2 per mille, limitatamente ai fabbricati ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

2) di disporre che la presente deliberazione, verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, differito con legge 228/2012 al 30 giugno 2013.

Successivamente,

Il Consiglio Comunale, con le medesime risultanze, palesemente espressi DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E DETRAZIONI 2013

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. 267 / 2000:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Antonio Caravita)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(dott. Marco Casolini)

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
GOLINI STEFANO

Il Segretario Comunale
dott. CATENACCI GIOVANNI

=====

Il Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

attesta che la presente deliberazione:

è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Mordano
per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. CATENACCI GIOVANNI

=====

che la presente deliberazione:

X è **immediatamente eseguibile** ai sensi del 4° comma dell'art.134 del
D.Lgs. 267/2000.

è **divenuta esecutiva** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/
2000.

Addì, 01/08/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. CATENACCI GIOVANNI

=====